

Piano di base II della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° gennaio 2018

Per le persone assicurate nel piano di base II si applicano:

- il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2018 (stato: 1° gennaio 2021);
- il piano di base II della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2018.

Cassa pensioni Posta
Viktoriastrasse 72
Casella postale
3000 Berna 22
Telefono 058 338 56 66
e-mail pkpost@pkpost.ch
www.pkpost.ch

Piano di base II della Cassa pensioni Posta

1	Campo d'applicazione e basi di calcolo	
Art. 1	Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia	3
Art. 2	Componenti variabili del salario da assicurare	3
2	Finanziamento	
Art. 3	Ammontare dei contributi di risparmio	4
Art. 4	Ammontare dei contributi di rischio	4
Art. 5	Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro	4
3	Prestazioni	
Art. 6	Prestazioni nel piano di base II	5
3.1	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite, per orfani e figli, ammontare del capitale garantito in caso di decesso	
Art. 7	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite	5
Art. 8	Ammontare della rendita per orfani e figli	5
Art. 9	Ammontare del capitale garantito in caso di decesso	5
3.2	Rendita transitoria AI	
Art. 10	Diritto	6
Art. 11	Importo	6
Art. 12	Finanziamento	6
4	Riscatto	
Art. 13	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	7
Art. 14	Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato	8
Art. 15	Riscatto della rendita transitoria AVS	9
5	Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse	
Art. 16	Importi limite	10
Art. 17	Interessi	10
Art. 18	Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia	10
Art. 19	Tasse	10
6	Entrata in vigore	
Art. 20	Entrata in vigore	11

1 Campo d'applicazione e basi di calcolo

Art. 1 **Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia (art. 8 cpv. 3 regolamento di previdenza)**

L'assicurazione per la vecchiaia subentra dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 21° anno d'età.

Art. 2 **Componenti variabili del salario da assicurare**

¹ Il 1° aprile di ogni anno il datore di lavoro trasmette alla Cassa pensioni Posta, indipendentemente dal grado d'occupazione della persona assicurata, le componenti salariali variabili da assicurare. Queste componenti sono elementi integrativi del salario annuo determinante. Fatta salva un'invalidità o un pensionamento parziale, l'importo complessivo delle componenti salariali variabili assicurate resta invariato durante i 12 mesi successivi.

² Sono componenti salariali variabili da assicurare:

- a. le indennità cumulate durante l'anno civile trascorso per:
 - il lavoro serale, notturno o domenicale svolto regolarmente ai sensi della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e
 - il servizio di picchetto; e
 - b. le seguenti indennità versate regolarmente:
 - indennità speciali,
 - indennità per sostituzione del capogruppo, e
 - indennità di turno; e
 - c. i seguenti contributi versati annualmente:
 - bonus e partecipazioni agli utili d'esercizio,
 - componenti variabili del «salario vendita» e provvigioni,
 - parti individuali relative alle prestazioni; nonché
 - d. i contributi computati per l'utilizzo di veicoli di servizio.
- L'elenco di cui alle lettere a–d è esaustivo.

³ Il datore di lavoro affiliato può impegnarsi nei confronti dei propri collaboratori, nel quadro di un contratto collettivo di lavoro o di un regolamento, ad assicurare le componenti del salario non incluse nel salario annuo determinante.

2 Finanziamento (art. 15 ss regolamento di previdenza)

Art. 3 Ammontare dei contributi di risparmio

Età	Contributi di risparmio in % del salario assicurato		
	Dipendente		Datore di lavoro
	Minus	Standard	
22 – 34	4.00	6.00	6.90
35 – 44	6.00	8.00	8.90
45 – 54	8.00	10.00	10.90
55 – 65	10.00	12.00	12.90

Il piano di base II offre 2 piani di risparmio: standard e minus (vedi art. 5 regolamento di previdenza).

Art. 4 Ammontare dei contributi di rischio

Età	Contributi in % del salario assicurato		
	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 21	0.50	0.00	0.50
22 – 65	1.00	0.50	1.50

Art. 5 Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro

Il datore di lavoro assume i costi:

- del finanziamento della rendita transitoria AI;
- amministrativi.

3 Prestazioni

Art. 6 **Prestazioni nel piano di base II**

Nel piano di base II sono assicurate le seguenti prestazioni:

- a. rendite di vecchiaia;
- b. rendite transitorie AVS;
- c. rendite per figli di pensionati;
- d. capitali di vecchiaia;
- e. rendite d'invalidità;
- f. rendite transitorie AI;
- g. rendite AI per figli;
- h. rendite al/alla coniuge superstite e rendite al/alla partner superstite secondo la legge sull'unione domestica registrata;
- i. rendite al/alla partner convivente superstite;
- j. rendite al/alla coniuge divorziato/a;
- k. rendite per orfani;
- l. capitale garantito in caso di decesso;
- m. compensazione del rincaro sulle rendite in corso;
- n. prestazioni di uscita;
- o. prestazioni al/alla coniuge divorziato/a in caso di divorzio;
- p. prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.

3.1 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite, per orfani e figli, ammontare del capitale garantito in caso di decesso

Art. 7 **Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite (art. 59 regolamento di previdenza)**

In caso di decesso della persona assicurata, la rendita per il/la coniuge superstite ammonta:

- a. al 65% della rendita d'invalidità in corso o assicurata, ma al massimo all'80% della rendita di vecchiaia acquisita, se la persona assicurata non percepiva una rendita di vecchiaia;
- b. al 65% della rendita di vecchiaia in corso, se la persona assicurata ne percepiva una.

Art. 8 **Ammontare della rendita per orfani e figli (art. 66 regolamento di previdenza)**

Per ogni figlio avente diritto:

- a. la rendita per orfani ammonta al 10% della rendita d'invalidità assicurata o in corso, o al 10% della rendita di vecchiaia in corso (art. 66 e 67 regolamento di previdenza);
- b. la rendita AI per figli ammonta al 10% della rendita d'invalidità in corso (art. 54 e 55 regolamento di previdenza);
- c. la rendita per figli di pensionati ammonta al 10% della rendita di vecchiaia in corso (art. 46 e 47 regolamento di previdenza).

Art. 9 **Ammontare del capitale garantito in caso di decesso (art. 68, 69 e 70 regolamento di previdenza)**

Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde al capitale di risparmio valido al momento del decesso. Dal capitale garantito in caso di decesso è dedotto l'importo delle rendite e delle indennità versate in seguito al decesso. In caso di decesso, diventano inoltre esigibili i capitali dei conti di risparmio complementari.

3.2 Rendita transitoria AI

Art. 10 **Diritto**

¹ Hanno diritto a una rendita transitoria AI le persone assicurate che percepiscono una rendita d'invalidità secondo l'art. 50 del regolamento di previdenza e che non hanno diritto né a una rendita o a un'indennità giornaliera ai sensi della LAI o della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), né a una rendita ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

² Se la persona assicurata percepisce una rendita parziale secondo la LAI o la LAINF non ha diritto a una rendita transitoria AI.

Art. 11 **Importo**

La rendita transitoria AI corrisponde al 62,5% della rendita intera massima secondo la LAI in relazione alla riduzione per motivi di salute del grado di occupazione alla nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità della Cassa pensioni Posta.

Art. 12 **Finanziamento**

Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria AI, e gli adeguamenti al rincaro, a condizione che abbia concessa tale.

4 Riscatto

Art. 13 Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime (art. 25 regolamento di previdenza)

La quota di riscatto massima corrisponde all'importo indicato nella tabella sottostante, dedotti il capitale di risparmio accumulato, gli averi su conti, depositi o polizze di libero passaggio, nonché eventuali prelievi anticipati e fondi previdenziali eccedentari dal pilastro 3a.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato		Età al momento del riscatto
	U e D	U e D	
23	13	416	45
24	26	445	46
25	39	475	47
26	53	505	48
27	67	536	49
28	81	568	50
29	96	600	51
30	111	633	52
31	126	667	53
32	141	701	54
33	157	736	55
34	173	775	56
35	189	816	57
36	210	857	58
37	231	899	59
38	253	942	60
39	275	986	61
40	297	1030	62
41	320	1076	63
42	343	1122	64
43	367	1170	65
44	391		

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio disponibile	120 000 CHF
– importo massimo (633% * 40 000)	253 200 CHF
– riscatto possibile (253 200 – 120 000)	133 200 CHF

Art. 14 Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato (art. 26 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato» corrisponde alla somma indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta, dedotti il capitale di risparmio restante dopo il «Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime» e il capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato															
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato															
	continuazione															
65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58	
26	5	11	16	23	29	36	44	46	38	79	121	167	215	266	321	
27	6	13	21	29	37	46	55	47	40	83	128	176	227	280	338	
28	8	16	25	35	45	55	67	48	42	87	134	185	238	295	356	
29	9	19	30	41	53	65	78	49	44	91	141	194	250	309	373	
30	11	22	34	47	61	75	91	50	46	96	148	204	262	324	391	
31	12	25	39	54	69	85	103	51	48	100	155	213	274	340	410	
32	14	28	44	60	77	96	116	52	51	105	162	223	287	355	428	
33	15	31	49	67	86	107	128	53	53	110	169	233	300	371	447	
34	17	35	54	74	95	117	142	54	55	114	176	243	313	387	467	
35	18	38	59	81	104	129	155	55	58	119	184	253	326	404	487	
36	20	41	64	88	113	140	169	56	60	124	192	264	340	420	507	
37	22	45	69	95	122	151	183	57	62	129	199	275	354	438	528	
38	23	48	74	102	132	163	197	58	65	135	207	286	368	455	549	
39	25	52	80	110	142	175	211	59	67	140	216	297	382	473		
40	27	55	85	118	151	187	226	60	70	145	224	308	397			
41	29	59	91	126	162	200	241	61	73	151	232	320				
42	30	63	97	134	172	213	257	62	75	156	241					
43	32	67	103	142	182	226	272	63	78	162						
44	34	71	109	150	193	239	288	64	81							
45	36	75	115	158	204	253	305									

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio accumulato	20 000 CHF
– importo massimo (162%*40 000)	64 800 CHF
– riscatto possibile (64 800–20 000)	44 800 CHF

Art. 15 Riscatto della rendita transitoria AVS (art. 28 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto della rendita transitoria AVS» corrisponde alla percentuale della rendita massima di vecchiaia AVS indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta. Tale importo non può eccedere il potenziale di riscatto restante dopo la detrazione del capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto		Capitale di risparmio massimo in % della rendita massima AVS							continuazione								
		Età di pensionamento scelta															
Uomini (U)	Donne (D)	64 (U) 63 (D)	63 (U) 62 (D)	62 (U) 61 (D)	61 (U) 60 (D)	60 (U) 59 (D)	59 (U) 58 (D)	58 (U)	Uomini (U)	Donne (D)	64 (U) 63 (D)	63 (U) 62 (D)	62 (U) 61 (D)	61 (U) 60 (D)	60 (U) 59 (D)	59 (U) 58 (D)	58 (U)
25	24	50.4	101.7	154.0	207.1	261.1	316.1	372.1	45	44	71.4	144.0	217.8	293.0	369.5	447.3	526.5
26	25	51.3	103.5	156.7	210.7	265.7	321.7	378.6	46	45	72.6	146.5	221.6	298.1	375.9	455.1	535.7
27	26	52.2	105.3	159.4	214.4	270.4	327.3	385.3	47	46	73.9	149.0	225.5	303.3	382.5	463.1	545.0
28	27	53.1	107.2	162.2	218.2	275.1	333.0	392.0	48	47	75.2	151.6	229.5	308.6	389.2	471.2	554.6
29	28	54.1	109.1	165.0	222.0	279.9	338.9	398.9	49	48	76.5	154.3	233.5	314.0	396.0	479.4	564.3
30	29	55.0	111.0	167.9	225.9	284.8	344.8	405.8	50	49	77.8	157.0	237.6	319.5	402.9	487.8	574.2
31	30	56.0	112.9	170.9	229.8	289.8	350.8	412.9	51	50	79.2	159.7	241.7	325.1	410.0	496.3	584.2
32	31	56.9	114.9	173.8	233.8	294.9	357.0	420.2	52	51	80.6	162.5	245.9	330.8	417.2	505.0	594.4
33	32	57.9	116.9	176.9	237.9	300.0	363.2	427.5	53	52	82.0	165.4	250.3	336.6	424.5	513.9	604.8
34	33	59.0	118.9	180.0	242.1	305.3	369.6	435.0	54	53	83.4	168.3	254.6	342.5	431.9	522.9	615.4
35	34	60.0	121.0	183.1	246.3	310.6	376.0	442.6	55	54	84.9	171.2	259.1	348.5	439.5	532.0	626.2
36	35	61.0	123.1	186.3	250.6	316.1	382.6	450.4	56	55	86.4	174.2	263.6	354.6	447.1	541.3	637.2
37	36	62.1	125.3	189.6	255.0	321.6	389.3	458.2	57	56	87.9	177.3	268.2	360.8	455.0	550.8	648.3
38	37	63.2	127.5	192.9	259.5	327.2	396.1	466.3	58	57	89.4	180.4	272.9	367.1	462.9	560.4	659.6
39	38	64.3	129.7	196.3	264.0	332.9	403.1	474.4	59	58	91.0	183.5	277.7	373.5	471.0	570.2	
40	39	65.4	132.0	199.7	268.6	338.8	410.1	482.7	60	59	92.6	186.7	282.6	380.1	479.3		
41	40	66.6	134.3	203.2	273.3	344.7	417.3	491.2	61	60	94.2	190.0	287.5	386.7			
42	41	67.7	136.7	206.8	278.1	350.7	424.6	499.8	62	61	95.8	193.3	292.5				
43	42	68.9	139.0	210.4	283.0	356.9	432.0	508.5	63	62	97.5	196.7					
44	43	70.1	141.5	214.1	287.9	363.1	439.6	517.4	64	63	99.2						

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Pensione transitoria AVS mensile in % del capitale di risparmio sul conto complementare							
	64	63	62	61	60	59	58
Uomini	8.401	4.237	2.849	2.155	1.739	1.461	1.263
Donne		8.401	4.237	2.849	2.155	1.739	1.461

5 Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse

Art. 16 Importi limite

Vedi allegato a parte.

Art. 17 Interessi

Vedi allegato a parte.

Art. 18 Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia

Età di pensionamento	Aliquota di conversione (uomini/donne)
58	4.241
59	4.345
60	4.454
61	4.568
62	4.689
63	4.818
64	4.955
65	5.100
66	5.257
67	5.424

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Art. 19 Tasse

- a. Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale: 300 CHF;
- b. Costituzione in pegno e realizzazione del pegno: 150 CHF.

6 Entrata in vigore

Art. 20 **Entrata in vigore**

Il piano di base II della Cassa pensioni Posta valido dal 1° gennaio 2016 è sostituito dal presente piano di base II, che entra in vigore il 1° gennaio 2018.

